



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1850

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MICHELE RAVANO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 783 del 10 novembre 2016, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Michele Ravano, nato a Perugia (PG) il 27 aprile 1969, e la delibera OCF n. 1783 del 10 novembre 2021, recante la cancellazione del predetto consulente dall'Albo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 10 febbraio 2020 (prot. n. 7874 del 13 febbraio 2020) con cui Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Michele Ravano, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 22 giugno 2020 (prot. n. 28292 del 24 giugno 2020), del 14 dicembre 2020 (prot. n. 62209 del 15 dicembre 2020) e del 12 aprile 2021 (prot. n. 27309 di pari data) con cui Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;

VISTE le note del 14 aprile 2021 (prot. n. 27996 di pari data) e del 24 giugno 2021 (prot. n. 44761 del 25 giugno 2021) con cui anche Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente;

VISTA la nota del 6 luglio 2021 (prot. n. 46761/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Michele Ravano, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, in particolare, per aver:

- generato una situazione di opacità nei rapporti patrimoniali intrattenuti con la clientela;
- assistito un cliente, precedentemente assegnato alle sue cure, dopo l'interruzione del rapporto di agenzia con l'intermediario mandante;
- violato le procedure dell'intermediario in tema di distribuzione di carte bancomat;

RILEVATO che, con nota del 6 luglio 2021 (prot. n. 46961 del 7 luglio 2021), il Sig. Michele Ravano ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 27 luglio 2021 (prot. nn. 50841 e 50843 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

VISTO il verbale dell'audizione personale del legale del Sig. Michele Ravano, svoltasi in data 4 agosto 2021 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con la sopra menzionata nota del 6 luglio 2021, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con la già citata nota del 27 luglio 2021 (prot. n. 50843 di pari data);

ESAMINATE le memorie difensive presente dal Sig. Michele Ravano con nota del 5 agosto 2021 (prot. n. 53476 di pari data);



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 30 dicembre 2021 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 85317/21) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra menzionati addebiti contestati al Sig. Michele Ravano, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Michele Ravano con nota del 5 gennaio 2022 (prot. n. 736 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Michele Ravano, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per le violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistenti nella violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza consistenti nell'aver determinato una situazione di opacità nei rapporti economici intrattenuti con un cliente, violato le procedure dell'intermediario e assistito un cliente dopo l'interruzione del rapporto di agenzia, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità, che nella fattispecie risulta rilevante, in ragione della pluralità di condotte illecite e delle modalità con le quali le stesse sono avvenute;
- in particolare, risulta di significativa gravità la prima condotta concernente la richiamata situazione di opacità nel rapporto con un cliente, attesa l'entità patrimoniale dello stesso, intrattenuto sulla base di un rapporto giuridico non chiaramente individuato e tracciabile in modo oggettivo; con riguardo alla seconda violazione – subvalente rispetto agli altri illeciti – rileva la reiterazione della condotta irregolare verso una pluralità di clienti nei cui confronti è stata realizzata una vendita di un prodotto che, per i codici interni dell'intermediario, risultava non vendibile direttamente dal consulente; mentre la terza condotta risulta in sé di sensibile gravità, avendo il consulente continuato a fornire assistenza, successivamente alla revoca del mandato, quantomeno ad un ex cliente, peraltro celando tale intervenuta circostanza ad un partner commerciale dell'intermediario;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano compiute deliberatamente dal Sig. Michele Ravano.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Michele Ravano, nato a Perugia (PG) il 27 aprile 1969, è sospeso per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 16 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti